

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 01/19

Bolzano, lì 10.01.2019

Fatturazione elettronica

QUESTA CIRCOLARE SOSTITUISCE QUELLA PRECEDENTE INVIATA IN DATA ODIERNA.

La modifica apportata si riferisce al punto 2.17.

Gentile Cliente,

come noto a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutti gli operatori, ad eccezione di alcuni contribuenti, incombe l'onere di emettere le fatture in formato elettronico.

Di seguito si fornisce una sintesi dei più importanti lavori preparatori e delle modalità operative per gestire correttamente l'emissione della fattura elettronica. Per agevolare la lettura, gli aspetti analizzati e approfonditi sono stati suddivisi per argomento.

Indice

1. Lavori preparatori	2
2. Aspetti operativi per l'emissione della fattura elettronica (FE)	2
2.1. Fatture elettroniche a soggetti passivi IVA (B2B)	3
2.2. Fatture elettroniche a Consumatori finali (B2C)	4
2.3. Fatture elettroniche degli operatori sanitari (medici, farmacie ecc)	4
2.4. Fatture elettroniche a contribuenti minimi, forfettari e agricoltori esonerati	4
2.5. Fattura a soggetti con rappresentante fiscale o identificazione diretta	5
2.6. Fatture a soggetti esteri (operazioni transfrontaliere)	5
2.7. Fatture a condomini	5
2.8. Fatture a enti non commerciali	6
2.9. Fatture fuori campo IVA	6
2.10. Emissione di fatture differite	6
2.11. Fatture emessa per conto terzi	6
2.12. Fattura emessa a esportatore abituale	6
2.13. Autofattura per omaggi, autoconsumo e regolarizzazione	6
2.14. Fattura emessa a partita IVA o codice fiscale inesistente, a partita IVA cessata o codice fiscale decaduto	7
2.15. Scarto della fattura elettronica da parte dello SdI	7
2.16. Fattura elettronica errata e rifiuto della fattura elettronica	7
2.17. Fattura 2018 ricevuta nel 2019	8

2.18.	Fatture cartacee emesse 2019 _____	8
2.19.	Emissione di note di credito per il 2018 _____	8
3.	Aspetti formali della fattura elettronica _____	8
3.1.	Data da indicare in fattura _____	8
3.2.	Tempistiche per la registrazione delle fatture _____	10
3.3.	Inversione contabile – reverse charge _____	10
3.4.	Detrazione dell’IVA sugli acquisti _____	11
3.5.	Regime sanzionatorio _____	11
4.	Varie considerazioni _____	11
4.1.	Risvolti sulle condizioni di pagamento _____	11
4.2.	Imposta di bollo sulla fattura elettronica _____	12

1. Lavori preparatori

Per emettere e ricevere fatture elettroniche, i seguenti lavori preparatori sono necessari (oltre ovviamente alla predisposizione dei vostri programmi per la fatturazione elettronica):

- a) fatture di vendita:
richiedere ai propri clienti il codice destinatario o l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) per integrare la propria anagrafica ed agevolare l’invio delle fatture elettroniche.
- b) fatture di acquisto:
comunicare ai propri fornitori il codice destinatario ovvero la PEC, in dipendenza di come ha impostato la sua fatturazione elettronica. Per i nostri clienti abbiamo impostato la fatturazione elettronica sul codice destinatario T9K4ZHO.

Per agevolare il transito delle fatture elettroniche di acquisto attraverso il canale preferito (codice destinatario o PEC), è possibile registrarlo nell’area “fatture e corrispettivi” all’interno dell’area privata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per i nostri clienti questo lo abbiamo fatto tramite delega conferitaci.

2. Aspetti operativi per l’emissione della fattura elettronica (FE)

L’obbligo alla fatturazione elettronica vale per le fatture emesse tra soggetti passivi

- residenti o
- stabiliti

in Italia. Le fatture sono sia quelle emesse ad altri soggetti passivi IVA che quelle emesse a soggetti privati italiani.

Sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica:

- i c.d. “contribuenti minimi” che applicano il regime di vantaggio del DL 98/2011;
- i c.d. “contribuenti forfetari” che applicano il regime semplificato della L. 190/2014;
- solamente per l’anno 2019 sono esonerati gli operatori sanitari unicamente per le operazioni i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria; tutte le altre fatture devono essere elettroniche;

- le associazioni sportive dilettantistiche quando i proventi da attività commerciali non superano euro 65.000;
- agricoltori esonerati con un fatturato inferiore a euro 7.000 (in base all'art. 34 co. 6 del D.P.R. 633/1972 – regime speciale);
- soggetti non residenti ma meramente "identificati" in Italia con rappresentante fiscale o identificazione diretta (salvo nel caso che questi abbiano una stabile organizzazione italiana);
- soggetti residenti nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

La fatturazione elettronica **non si applica alle operazioni che non sono certificate mediante fattura**, ma da scontrini, quietanze o ricevute.

2.1. Fatture elettroniche a soggetti passivi IVA (B2B)

Nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, la fattura viene emessa esclusivamente in forma elettronica e può essere trasmessa nei seguenti due modi:

- indirizzandola al codice destinatario (composto da 7 caratteri alfanumerici);
- indirizzandola con l'indirizzo PEC.

Per la trasmissione della fattura elettronica mediante l'indirizzo PEC, l'emittente deve compilare il campo "codice destinatario" inserendo il codice convenzionale composto da 7 zeri ("0000000") e nel campo "PECDestinatario" inserendo l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Se si decide di consegnare al cliente anche una **copia cartacea** della fattura elettronica, questa **deve contenere la seguente dicitura**: *"Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti."*

La fattura elettronica verso soggetti passivi deve di regola essere indirizzata al codice destinatario ovvero alla PEC. Se il cedente decide di inviare la fattura elettronica per un soggetto passivo al codice convenzionale "0000000", la fattura elettronica viene recapitata unicamente nell'area riservata del soggetto passivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo comporta che il destinatario della fattura potrebbe difficilmente venirne a conoscenza. Per questo motivo è stato disposto che, qualora appunto la fattura sia inviata con il codice convenzionale 0000000 il cedente ha anche l'obbligo di contestualmente avvisare il cessionario dell'emissione di una fattura.

Per i soggetti che non sono obbligati ad emettere fattura, ma possono rilasciare una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale (**commercianti al dettaglio, ristoranti, alberghi** ecc) ci sono due alternative se il cliente richiede l'emissione della fattura:

- in caso di fattura differita, al momento di pagamento emette una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale per i quali poi emette una fattura differita riportando i dati degli scontrini fatturati;
- in caso di fattura immediata, emettere la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione ed inviare la fattura elettronica al SdI entro la liquidazione periodica. Al cliente viene rilasciata una quietanza o una stampa della fattura ovvero la ricevuta del POS; questi documenti hanno comunque solo valenza commerciale e non anche fiscale.

La fattura elettronica emessa a seguito dell'emissione di scontrino o ricevuta fiscale **deve riportare gli estremi identificativi dello scontrino o della ricevuta** (numero identificativo, numero progressivo, data).

Nelle fatture differite l'indicazione del dettaglio delle operazioni può essere soddisfatto con l'indicazione dei rispettivi documenti di trasporto in fattura. Questi DDT non devono essere allegati alla fattura, ma possono essere conservati in maniera cartacea. Alternativamente si possono allegare alla fattura elettronica e in questo modo saranno anche conservati elettronicamente con la fattura.

2.2. Fatture elettroniche a Consumatori finali (B2C)

I consumatori finali, vale a dire i soggetti senza partita IVA, non hanno né una PEC né un codice destinatario, ma sono comunque destinatari delle fatture elettroniche.

Il cedente che emette una fattura elettronica a questi soggetti privati deve compilare il campo „Codice destinatario“ inserendo un **codice convenzionale composto da 7 zeri („0000000“)** e il campo „Codice fiscale“ inserendo il codice fiscale del cliente privato.

La mancata compilazione di uno dei 2 campi comporta lo scarto della FE.

Inoltre, l'emittente ha **l'obbligo di consegnare una copia cartacea della fattura al cliente privato**. La **fattura cartacea** da consegnare al cliente privato **deve contenere la seguente dicitura**: *“Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti.”*

2.3. Fatture elettroniche degli operatori sanitari (medici, farmacie ecc)

Solo per il 2019 e solo per le fatture da inviare al Sistema Tessera Sanitaria per gli operatori sanitari c'è **il divieto di fatturazione elettronica**.

Tutte le altre fatture che non sono da trasmettere al Sistema TS, ovvero le fatture per cessioni o prestazioni diverse da quelle mediche/sanitarie (cessione di beni, locazione, altri servizi, fatture mediche a soggetti diversi da persone fisiche) **sono comunque da emettere in modalità elettronica** ed anche le fatture di acquisto sono da ricevere in modalità elettronica.

Questo esonero non riguarda però tutti quelli operatori sanitari, che non devono trasmettere le fatture al Sistema TS, per esempio i fisioterapisti.

2.4. Fatture elettroniche a contribuenti minimi, forfettari e agricoltori esonerati

Questi soggetti, ai fini della fatturazione elettronica, sono **trattati alla stregua dei soggetti privati**. La **fattura deve essere emessa in duplice copia**:

- la fattura elettronica trasmessa allo SdI;
- una copia cartacea.

La **copia cartacea** da consegnare **deve contenere la seguente dicitura**: *“Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti.”*

L'emissione delle fatture da parte dei contribuenti minimi e forfettari avviene nei modi tradizionali finora utilizzati (cartaceo, pdf ecc.), essendo questi soggetti non obbligati ad emettere fatture elettroniche, se non su base volontaria.

2.5. Fattura a soggetti con rappresentante fiscale o identificazione diretta

Come detto in precedenza, i **soggetti esteri non stabiliti in Italia** (senza sede, succursale, stabile organizzazione italiana) **non sono destinatari di fattura elettronica**, essendo equiparati a soggetti esteri (anche se in possesso di una partita Iva italiana).

A questi soggetti non è obbligatorio emettere una fattura elettronica, ma c'è **l'obbligo di emettere una fattura analogica (cartacea o pdf)**. La fattura cartacea è il documento valido ai fini fiscali, pertanto non si fanno indicazioni come per le fatture ai privati italiani.

Il cedente può comunque e **volontariamente emettere anche una fattura elettronica** a questi soggetti, **in questo caso viene meno l'obbligo di includere l'operazione nella comunicazione delle operazioni con l'estero (c.d. "esterometro")**.

L'emissione della fattura elettronica avviene mediante **l'indicazione del codice convenzionale "0000000"** nel campo del Codice Destinatario e la P.IVA italiana del soggetto non residente.

2.6. Fatture a soggetti esteri (operazioni transfrontaliere)

A questi soggetti non è obbligatorio emettere una fattura elettronica (non sono neanche in grado di riceverla con le modalità prestabilite), ma c'è **l'obbligo di emettere una fattura analogica (cartacea o pdf)**.

La fattura cartacea emessa al soggetto non residente è il documento rilevante ai fini fiscali, pertanto non sono da fare le indicazioni come per le fatture emesse ai soggetti privati italiani.

Il cedente può comunque e **volontariamente** emettere anche una fattura elettronica a questi soggetti, in questo caso **viene meno l'obbligo di includere** l'operazione nella comunicazione delle operazioni con **l'estero (c.d. "esterometro")**, non anche però la comunicazione Intrastat.

La fattura elettronica è da emettere indicando il codice convenzionale "XXXXXXX" nel campo del Codice Destinatario.

L'esonero della predetta comunicazione non si estende alle fatture ricevute dall'estero.

2.7. Fatture a condomini

Non avendo una partita IVA, i condomini sono **assimilati ai consumatori finali ovvero** ai soggetti privati. I condomini sono **esonerati per quanto riguarda l'emissione** delle fatture elettroniche, ma sono **destinatari delle fatture elettroniche in acquisto**.

I fornitori dei condomini dovranno emettere le fatture elettroniche senza Codice Destinatario né PEC, indicando il Codice Destinatario "0000000" e il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale del cessionario/committente.

Inoltre deve essere consegnato al condominio una copia cartacea o in pdf della fattura elettronica inviata ma il documento fiscalmente valido è esclusivamente quello disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

2.8. Fatture a enti non commerciali senza P.Iva

Le regole previste per i condomini valgono anche per gli enti non commerciali, non essendo gli stessi titolari di partita IVA. Si veda il punto 2.6.

2.9. Fatture fuori campo IVA

Premettendo che per le operazioni fuori campo IVA (es. l'addebito di spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72, risarcimenti danni, emissione di buoni acquisto) non c'è l'obbligo di fatturazione (basterebbe un documento contabile ovvero una quietanza), tanti preferiscono, per motivi amministrativi, emettere comunque una fattura anche per queste operazioni.

Nel 2019 per queste operazioni si può emettere una fattura elettronica indicando il codice natura "N1" per le operazioni ex art. 15 e "N2" per le altre operazioni fuori campo IVA.

2.10. Emissione di fatture differite

L'obbligo della fatturazione elettronica **non modifica le disposizioni riguardanti l'emissione della fattura differita.**

L'IVA a debito di tali fatture deve concorrere alla liquidazione periodica del mese ovvero trimestre di effettuazione dell'operazione.

La fatturazione differita consente di emettere la fattura per operazioni certificate mediante documento di trasporto per le cessioni ovvero nota proforma per i servizi entro il 15. del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione.

2.11. Fatture emessa per conto terzi

In caso di fattura emessa dall'acquirente per conto del cedente (ad es., cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti) il Sistema di Interscambio (SdI) consegna la fattura all'indirizzo telematico del cedente qualora riportato in fattura.

2.12. Fattura emessa a esportatore abituale

Le fatture elettroniche emesse a esportatori abituali senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 let. c) DPR 633/72 devono contenere alcuni dati della dichiarazione di intento ricevuta.

Nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale, **l'indicazione del numero e della data della dichiarazione d'intento** va riportato nel file XML **utilizzando uno dei campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura (per esempio nel campo "Causale").

2.13. Autofattura per omaggi, autoconsumo e regolarizzazione

L'obbligo dell'autofattura vale per

- regolarizzare l'acquisto di beni o servizi per il quale non è stata emessa fattura dal cedente
- fatturazione di omaggi o cessioni gratuite
- autoconsumo personale

- correzioni di errori e omissioni
- estrazione beni depositi IVA
- regolarizzazione splafonamento dell'esportatore abituale

L'autofattura è una fattura che il soggetto passivo titolare di partita iva emette nei confronti di se stesso, emittente e destinatario della fattura sono il medesimo soggetto. La fattura va trasmessa allo SdI indicando come "TipoDocumento" il codice TD20.

2.14. Fattura emessa a partita IVA o codice fiscale inesistente, a partita IVA cessata o codice fiscale deceduto

Qualora la fattura elettronica sia emessa:

- a una partita IVA o Codice Fiscale errato o inesistente, la fattura elettronica sarà scartata e si considera non emessa;
- a una partita IVA cessata o un Codice Fiscale di un soggetto deceduto, lo SdI farà una segnalazione in merito, ma la fattura sarà accettata e si può considerare emessa.

La fattura elettronica non emessa deve essere corretta e rispedita, mentre per le fatture con partita IVA cessata l'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di porre in essere ulteriori indagini.

2.15. Scarto della fattura elettronica da parte dello SdI

Se la fattura elettronica inviata è scartata dallo SdI per errori che determinano lo scarto, **l'emittente ha 5 giorni** (a partire dalla data della notifica dello scarto) per trasmettere una fattura corretta allo SdI senza incorrere in alcuna sanzione. La fattura elettronica corretta deve essere inviata con la data ed il numero del documento originario, ovvero deve essere **ritrasmessa la stessa identica fattura senza errori**.

Qualora ciò non sia possibile, si può procedere nei seguenti modi:

- a) emettere una nuova fattura con nuovo numero e data, dalla quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dallo SdI per rendere evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione documentata. Questa fattura deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data delle altre fatture emesse nel frattempo;
- b) emettere una nuova fattura utilizzando un apposito sezionale che ha una specifica numerazione che però non deve essere consequenziale, ma vanno indicate con protocolli successivi sole le fatture rimesse (fattura n. 3 del 5.1.19 e fattura n. 19 del 19.1.19 scartate, saranno emesse le fatture n. 3/R del 12.1.19 e n. 19/R del 28.01.19)

2.16. Fattura elettronica errata e rifiuto della fattura elettronica

Qualora un soggetto riceve una fattura elettronica per merce che non ha acquistato ovvero con altri errori materiali, può rifiutarla e contestarla comunicando direttamente con il cedente (a mezzo mail, telefono, ecc.), non è possibile effettuare il rifiuto tramite lo SdI.

Ogni legittima modifica di una fattura già accettata dallo SdI deve avvenire mediante nota di accredito o addebito.

La mera sostituzione della fattura contestata o la modifica della fattura elettronica non è possibile, dato che, una volta accettata dallo SdI risulta regolarmente emessa.

2.17. Fattura 2018 ricevuta nel 2019

Con gli ultimi chiarimenti nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate questa ha riformulato il comportamento corretto da tenere con rispetto alle fatture emesse e ricevute a cavallo d’anno:

- le fatture o note di accredito **datate 2018** sono ancora valide in formato cartaceo/analogico
- le fatture o note di accredito **datate 2019** devono essere in formato elettronico.

Una fattura cartacea datata 31.12.2018 e ricevuta in data 03.01.2019 è una fattura regolare e valida ai fini fiscali e l’IVA esposta è detraibile nei modi ordinari.

Una fattura cartacea emessa/ricevuta e datata 05.01.2019 non è considerata una fattura ai fini fiscali e pertanto risulta non emessa; l’IVA esposta su questa fattura non è detraibile e l’acquirente deve regolarizzare la fattura non ricevuta entro 90 giorni dall’operazione emettendo un’autofattura.

2.18. Fatture cartacee emesse 2019

Per quanto riguarda le fatture del 2018 emesse in modalità cartacea si veda il punto sopra, le fatture emesse a partire dal 01.01.2019 devono essere fatture elettroniche, pena l’omessa fatturazione e l’indetraibilità IVA da parte dell’acquirente. Una fattura cartacea datata 05.01.2019 non è considerata una fattura ai fini fiscali e pertanto risulta non emessa; l’IVA esposta su questa fattura non è detraibile e l’acquirente deve regolarizzare la fattura non ricevuta entro 90 giorni dall’operazione emettendo un’autofattura.

2.19. Emissione di note di credito per il 2018

Le note di accredito emesse a partire dal 01.01.2019 devono essere emesse in modalità elettronica, anche se si riferiscono a fatture cartacee del 2018.

3. Aspetti formali della fattura elettronica

3.1. Data da indicare in fattura

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del *file* della fattura elettronica. **In linea generale la data di emissione della fattura coincide con la data di invio della fattura allo SdI.**

In mancanza di chiarimenti ufficiali la fattura elettronica dovrebbe poter essere datate alternativamente:

- Data in fattura 31.01.2019 e data invio 10.02.2019
- Data fattura e data invio 10.02.2019 con indicazione della data di effettuazione dell’operazione 31.01.2019 in fattura.

Il D.L. 119/2018 ha introdotto due importanti novità in merito alle regole di fatturazione e una moratoria per le sanzioni per il primo semestre 2019.

Le due **novità si applicano a partire dal 01.07.2019**:

- indicazione obbligatoria in fattura della "data di effettuazione dell'operazione" se diversa dalla data fattura;
- la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (ad oggi entro le ore 24 dello stesso giorno).

Fino al 30.06.2019 (termine che probabilmente sarà esteso al 30.09.19) c'è **una moratoria sulle sanzioni per tardiva fatturazione**. Le sanzioni sono

- azzerate per le fatture tardive emesse comunque entro la liquidazione del mese/trimestre successivo
- ridotte dell'80% per le fatture tardive emesse comunque entro la liquidazione del periodo successivo.

Fatture dal 01.01.2019 al 30.09.2019

A seguito della moratoria sulle sanzioni per la ritardata emissione della fattura, la data da indicare in fattura sarà quella di trasmissione della fattura allo SdI. La fattura dovrà comunque essere emessa/inviata entro la liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione (data di consegna per i beni, data di incasso per i servizi).

Per un'operazione effettuata il 05.01.2019 la fattura deve essere emessa entro

- il 15.02.2019 per i soggetti con liquidazione mensile;
- il 15.05.2019 per i soggetti con liquidazione trimestrale.

A partire dal 01.07.2019

Con la modifica dell'art. 21 DPR 633/72 e l'aggiunta di un ulteriore dato obbligatorio da indicare in fattura (la nuova lettera g-bis) richiede l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione) una fattura elettronica contiene

- la data di effettuazione dell'operazione e
- la data di emissione della fattura, che, in linea generale, coincide con la data di trasmissione del file allo SdI.

Fatture differite

Le fatture differite (cessione di beni documentate da documento di trasporto ed emissione di una fattura "riepilogativa" entro il 15. del mese successivo alle consegne) sono emesse indicando come data fattura la data di invio allo SdI e poi, dal 01.07.2019, anche la data di effettuazione dell'operazione.

La consueta prassi di materialmente fare le fatture agli inizi del mese successivo e di datarle con l'ultimo giorno del mese da fatturare (cessioni di ottobre fatturate e inviate il 05.11 datando le fatture 31.10.) sarà probabilmente possibile per la durata della moratoria fino al 30.09.2019.

Resta immutata la disposizione che queste fatture devono rientrare nella liquidazione di gennaio.

3.2. Tempistiche per la registrazione delle fatture

Registrazione delle fatture emesse (art. 12 DL 119/2018)

Le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Esempi: contribuente mensile – tempistiche in vigore dal 01/07/2019

L'unica eccezione si riferisce alle "cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il trame del proprio cedente."

Registrazione delle fatture di acquisto (art. 13 DL 119/2018)

È stato abolito l'obbligo della numerazione in ordine progressivo delle fatture ricevute, delle bollette doganali e delle autofatture emesse.

Per le fatture elettroniche, tutto il processo di formazione ed invio rimane tracciato dallo SdI.

3.3. Inversione contabile – reverse charge

Per gli acquisti soggetti ad inversione contabile si distinguono tre fattispecie:

- acquisti intracomunitari
- servizi extra-UE
- operazioni soggette al reverse charge interno

Acquisti intracomunitari e servizi extra UE

Questi acquisti sono documentati da fatture cartacee, pertanto l'integrazione è fatta su questo documento. Inoltre, questi acquisti sono da comunicare con l'esterometro ovvero una comunicazione che contiene tutte le fatture estere ricevute. Per gli acquisti intracomunitari si deve comunque fare la dichiarazione Intrastat.

Operazioni soggette al reverse charge interno

Anche le fatture con reverse charge interno (es. fatture per subappalti nel settore edile, manutenzione di immobili, servizi di pulizia ecc) devono essere integrate per assolvere gli obblighi ai fini IVA. Essendo queste fatture elettroniche, non è più possibile procedere all'integrazione sulla fattura stessa, ma l'integrazione avviene alternativamente

- in un documento contabile a parte, che dovrà poi essere allegato alla fattura elettronica e archiviata insieme a questa.
- emettendo una autofattura elettronica che integra la fattura ricevuta. Questa fattura elettronica va inviata allo SdI e così anche archiviata elettronicamente.

3.4. Detrazione dell'IVA sugli acquisti

L'IVA riguardante i documenti di acquisto ricevuti e annotati può essere detrattata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questa previsione si riferisce sia ai contribuenti mensili che trimestrali.

Una fattura datata 05.02.2019 contenente operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, se annotata entro il 15.02.2019, rientra nella liquidazione di gennaio 2019.

Questa disposizione non si applica per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Una fattura datata 15.12.2018 e registrata il 05.01.2019 non concorre alla liquidazione di dicembre, bensì a quella di gennaio 2019.

Impossibile detrazione:

Le operazioni effettuate a partire dal 01.01.2019 devono essere fatturate con fattura elettronica. Le fatture cartacee emesse a partire da questa data si considerano non emesse ovvero sono fiscalmente inesistenti e l'IVA esposta in queste fatture cartacee non è detraibile.

Indebita detrazione:

L'acquirente/ committente che riceve una fattura in formato cartaceo, anziché elettronico, e che detrae la relativa IVA, non è soggetto a sanzione qualora, entro il termine di liquidazione periodica:

- riceva la fattura in formato elettronico;
- provveda allo storno della registrazione precedente e all'annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti.

Qualora la fattura elettronica sia ricevuta tramite SdI successivamente alla liquidazione periodica nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, è applicabile la sanzione per indebita detrazione, collegata ad un documento "irregolare".

3.5. Regime sanzionatorio

In caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste (formato elettronico xml), la fattura si considera non emessa.

L'emissione di una fattura in formato cartaceo (o in altro formato diverso da quello utilizzabile sul Sistema di Interscambio) in luogo della fattura elettronica viene equiparata alle ipotesi di omessa fatturazione.

4. Varie considerazioni

4.1. Risvolti sulle condizioni di pagamento

Per effetto della coincidenza tra la data di trasmissione ed emissione della fattura ci sono dei risvolti da tenere in considerazione in merito alle condizioni di pagamento ovvero al decorrere dei termini di pagamento.

Per le fatture analogiche emesse fino al 31.12.2018 era prassi di materialmente produrre le fatture il mese successivo e comunque datarle con fine mese precedente (per esempio le fatture sono state

materialmente prodotte il 10.07.2018 ma emesse con data 30.06.2018) e poi recapitate al cliente o per e-mail o per posta.

I termini di pagamento di queste fatture decorrevano comunque dalla data indicata in fattura ovvero dalla data di emissione della fattura.

Con la fattura elettronica la data di emissione della fattura, riprendendo l'esempio sopra, sarà il 10.07 con la conseguenza, che i termini di pagamento decorreranno anche da questa data.

Di converso non sarebbe corretto che il termine di pagamento decorra dalla data della fattura (es. 05.01.2019), che, ai sensi della moratoria valida fino al 30.06.19 il cedente emette ed invia solo il 15.02.2019; in questo caso i 30 giorni termine di pagamento sarebbero già scaduti prima che il cliente abbia ricevuta la fattura.

4.2. Imposta di bollo sulla fattura elettronica

L'imposta di bollo sulla fattura elettronica viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014. Tale procedimento non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (come fino ad ora previsto per l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo nell'ambito della fattura cartacea).

Sul documento deve essere riportata la dicitura che può avere il seguente tenore letterale: "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014".

Il versamento dell'imposta di bollo avviene mediante bonifico ovvero F24. L'importo da pagare sarà calcolato dall'Agenzia delle Entrate trimestralmente e recapitato al debitore. Dettagli in merito sono ancora da stabilire con un decreto da emanare.

Per ulteriori informazioni in merito all'imposta di bollo rimandiamo ad una nostra circolare di prossima pubblicazione.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

